

## Risoluzione n. 153209 del 9.8.2011

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 – Articolo 71, comma 6, lettera a) – Quesito in materia di validità dei corsi professionali per il commercio

Codesto Comune chiede di verificare la validità di due attestati, conseguiti a seguito di frequenza di corsi professionali abilitanti all'esercizio di attività commerciali nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande, regolarmente autorizzati rispettivamente dall'Assessorato Regionale al Commercio della Regione Sicilia e dalla Regione Lazio e Provincia di Rieti, in quanto:

- il primo corso ha avuto una durata di 100 ore (inferiori a quelle previste per i corsi nel Veneto)
- per il secondo corso non si evince la durata in ore dello stesso.

A tal riguardo si fa presente quanto segue.

L'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, riconosce, tra gli altri, quale requisito professionale abilitante all'esercizio di un'attività commerciale l'*"avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento o Bolzano"*.

Di conseguenza, ad avviso della scrivente Direzione, essendo i due corsi in questione riconosciuti dalle Regioni competenti e finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l'avvio di un'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e per la somministrazione di alimenti e bevande (il primo) e relativa al settore merceologico alimentare (il secondo), possono entrambi ritenersi validi ai fini del possesso del requisito professionale in oggetto.

Si precisa, altresì, che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha unificato i requisiti professionali per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone.

Di conseguenza, gli attestati rilasciati dopo la frequenza con esito positivo dei corsi professionali per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti istituiti o riconosciuti dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera a), del decreto legislativo n. 59 del 2010, sono da considerarsi titoli abilitanti per ambedue le tipologie di attività in questione.

La finalità della disposizione è, infatti, quella di rendere assimilabili ai fini del riconoscimento della qualificazione per ambedue le attività in questione, i titoli, i percorsi formativi e le pratiche professionali anche se acquisite in uno solo dei citati due settori.

La scrivente Direzione ha, inoltre, già avuto modo di chiarire che gli attestati rilasciati dopo la frequenza con esito positivo di corsi professionali per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, istituiti e riconosciuti dalle Regioni e della Province autonome di Trento e Bolzano, sono da considerarsi validi su tutto il territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*